SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 134° — Numero 170

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 22 luglio 1993 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1993, n. **246**.

Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;

Visti gli articoli 3, comma 1, lettera *c)*, 4 e 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86;

Vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione;

Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, recante norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale o precompresso ed a struttura metallica;

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, concernente provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche;

Viste la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni, sugli organi consultivi in materia di opere pubbliche;

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, concernente ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 dicembre 1992;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1992;

Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1993;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione - Definizioni

1. Il presente regolamento si applica ai materiali da costruzione nei casi in cui essi devono garantire il rispetto di uno o più requisiti essenziali, di cui all'allegato *A* relativi alle opere di costruzione.

2. Ai fini del presente regolamento è considerato «materiale da costruzione» ogni prodotto fabbricato al fine di essere incorporato o assemblato in modo permanente negli edifici e nelle altre opere di ingegneria civile. I «materiali da costruzione» sono in appresso denominati «prodotti». Le opere di costruzione, inclusi gli edifici e le opere di ingegneria civile, sono in appresso denominate «opere».

3. La Commissione delle Comunità europee è in appresso denominata Commissione.

4. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:

a) «specificazioni tecniche», le norme, nonché gli atti di benestare tecnico di cui all'art. 5:

b) «norme armonizzate», le specificazioni tecniche adottate dal CEN o CENELEC o da entrambi su mandato della Commissione conferito conformemente alla direttiva 83/189/CEE. I numeri di riferimento delle norme armonizzate sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base di corrispondenti riferimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee:

c) «documenti interpretativi», documenti che precisano i requisiti essenziali di cui all'allegato *A*, e costituiscono riferimento per la definizione di norme armonizzate e di orientamenti per il rilascio del benestare tecnico europeo, nonché per il riconoscimento di altre specificazioni tecniche ai sensi degli articoli 3 e 6.

Art. 2.

Condizioni di immissione sul mercato

1. I prodotti possono essere immessi sul mercato solo se idonei all'impiego previsto. Sono idonei i prodotti dotati di caratteristiche tali da rendere le opere sulle quali devono essere incorporati o comunque istallati, se adeguatamente progettate e costruite, conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato *A*, se e per quanto tali requisiti sono prescritti. I prodotti che recano il marchio CE si presumono idonei all'impiego previsto.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero dei lavori pubblici e le altre amministrazioni competenti adottano ed attuano le misure occorrenti per l'osservanza del comma 1.

3. Restano ferme le disposizioni che regolano la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di cui all'art. 1.

Art. 3.

Marchio CE

1. Possono essere muniti di marchio CE i prodotti che soddisfano una delle condizioni seguenti:

a) conformità alle norme nazionali che recepiscono norme armonizzate i cui estremi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee:

b) conformità, nel caso in cui non esistano norme armonizzate, alle norme nazionali riconosciute dalla Commissione a beneficiare della presunzione di conformità. A tal fine le competenti amministrazioni tramite il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicano alla Commissione i testi delle specificazioni tecniche nazionali ritenute conformi agli specifici requisiti essenziali;

c) conformità al benestare tecnico europeo, di cui al successivo art. 5.

2. Il marchio CE è apposto, a cura e con responsabilità del fabbricante o del suo mandatario stabilito sul territorio della Comunità europea, sul prodotto, su di una etichetta ad esso saldamente fissata, sull'imballaggio o sui documenti commerciali di accompagnamento.

3. Il marchio CE è raffigurato dal simbolo CE, come qui di seguito riportato:

Esso è integrato dai seguenti dati:

a) dal nome o dal marchio distintivo del fabbricante e del suo mandatario;

b) se le specificazioni tecniche lo prevedono, da indicazioni che permettano di identificare le caratteristiche del prodotto e dalle due ultime cifre dell'anno di fabbricazione;

c) se necessario, dal simbolo di identificazione dell'organismo riconosciuto e notificato che controlla la produzione o dal numero del certificato di conformità o dagli estremi del benestare tecnico.

4. Se un prodotto è sottoposto anche a disposizioni emanate in attuazione di altre direttive comunitarie, il marchio CE indica in tali casi che il prodotto soddisfa anche i requisiti previsti da tali disposizioni.

Art. 4.

Divieti

1. È vietato apporre sul prodotto su etichette fissate al prodotto, sul suo imballaggio o su documenti commerciali di accompagnamento, marchi o iscrizioni che possano creare confusione con il marchio CE, così come definito all'art. 3.

Art. 5.

Benestare tecnico europeo

1. Il benestare tecnico europeo è una valutazione tecnica positiva dell'idoneità di un prodotto per l'impiego previsto, fondata sulla corrispondenza a requisiti essenziali per le opere per cui il prodotto deve essere utilizzato. Detto benestare è rilasciato in esito ad esami e prove e sulla base dei documenti interpretativi e degli orientamenti riguardanti il prodotto medesimo o la categoria dei prodotti cui esso appartiene.

2. Il benestare tecnico può essere rilasciato:

a) per prodotti per i quali non esiste una norma armonizzata, né una norma nazionale riconosciuta, né un mandato della Commissione per una norma armonizzata, e per i quali la Commissione ritiene impossibile o prematura l'elaborazione di una norma armonizzata;

b) per prodotti che, per caratteristiche intrinseche o per l'uso previsto, si discostino notevolmente dalle categorie di prodotti considerate dalle norme armonizzate o dalle norme nazionali riconosciute;

c) per prodotti per i quali, pur esistendo già un mandato per una norma armonizzata, esistono d'altra parte anche orientamenti per il benestare tecnico europeo.

3. In deroga al comma 2, lettera *a)*, e previa autorizzazione della Commissione, un benestare tecnico europeo può essere rilasciato per prodotti per i quali esiste un mandato per una norma armonizzata o per i quali la Commissione ha già stabilito che è possibile elaborare una norma armonizzata. L'autorizzazione della Commissione è valida per un periodo determinato.

4. Il benestare tecnico europeo ha di norma durata di cinque anni la quale può essere prorogata, se permangono le condizioni di cui al comma 2.

5. La domanda per il rilascio di un benestare tecnico, da presentarsi a cura del produttore o di un suo mandatario stabilito nella Comunità, è rivolta ad uno solo degli organismi competenti.

6. I benestari tecnici europei sono pubblicati a cura degli organismi che li rilasciano, che ne informano tutti gli altri organismi europei. Ciascun organismo può richiedere copia della documentazione completa del benestare rilasciato da un altro organismo. Resta fermo quanto disposto all'art. 9, comma 2, della direttiva 89/106/CEE.

7. Le spese relative al rilascio del benestare tecnico europeo sono a carico del richiedente.

8. Il benestare tecnico europeo è rilasciato in Italia dai seguenti organismi:

a) servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, relativamente ai prodotti e sistemi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica per i quali è di prioritaria importanza garantire il rispetto del requisito essenziale n. 1 di cui all'allegato *A* (resistenza meccanica e stabilità);

b) centro studi ed esperienze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativamene ai prodotti e sistemi destinati alla protezione attiva e passiva contro l'incendio per i quali è di prioritaria importanza garantire il rispetto del requisito essenziale n. 2 di cui all'allegato *A* (sicurezza in caso di incendio);

c) istituto centrale per l'industrializzazione e la tecnologia edilizia (ICITE) del CNR, relativamente ai prodotti e sistemi per i quali è di prioritaria importanza garantire il rispetto dei rimanenti requisiti essenziali citati nell'allegato *A*.

9. Gli organismi di cui al comma 8 si coordinano tra loro al fine di operare con regole procedurali unificate per la richiesta, l'istruzione ed il rilascio del benestare tecnico e per tutti i problemi connessi all'espletamento della propria attività. Tali regole sono stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

10. Le domande di benestare tecnico devono essere presentate al servizio di cui al comma 8, lettera *a)*, che provvederà ad interessare gli altri organismi preposti, nel rispetto delle regole stabilite con il decreto di cui al comma 9.

11. Gli organismi per il benestare tecnico entrano a far parte dell'Organizzazione europea per il benestare tecnico (EOTA); presso tale organizzazione organismo portavoce è il servizio di cui al comma 8, lettera *a)*.

12. Per l'esame di eventuali motivate segnalazioni concernenti il mancato rilascio del benestare tecnico, l'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato potrà richiedere la pertinente documentazione agli enti di cui al comma 8.

Art. 6.

Attestato di conformità

1. Il fabbricante od il suo mandatario nella Comunità europea è responsabile dell'attestato di conformità di un prodotto ai requisiti della specificazione tecnica, secondo le tipologie di cui all'art. 7.

2. L'attestato presuppone:

a) che il fabbricante abbia un sistema di controllo della produzione il quale permetta di stabilire che la produzione corrisponde alle relative specificazioni tecniche; ovvero, per i prodotti indicati nelle relative specificazioni tecniche;

b) che un organismo di certificazione riconosciuto intervenga nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso in aggiunta al sistema di controllo della produzione applicato nella fabbrica.

3. I prodotti di cui al comma 2, lettera *b)*, sono individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro dell'interno e del Ministro dei lavori pubblici, da emanare a seguito delle determinazioni di competenza della Commissione e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono indicati i metodi di controllo della conformità.

Art. 7.

Tipologie dell'attestato di conformità

1. A seconda delle diverse procedure e metodi di controllo della conformità, l'attestato di conformità assume le seguenti tipologie:

A) Certificato di conformità del prodotto rilasciato da un organismo riconosciuto in base alla effettuazione delle seguenti procedure:

(compiti del fabbricante):

1) controllo della produzione in fabbrica;

2) prove complementari di campioni prelevati nella fabbrica dal produttore secondo uno specifico programma di controllo;

(compiti dell'organismo riconosciuto):

3) prove iniziali del prodotto;

4) ispezione iniziale della fabbrica e dei suoi procedimenti di controllo della produzione;

5) sorveglianza, valutazione e approvazione permanenti del controllo di produzione della fabbrica;

6) eventualmente, prove eseguite su campioni prelevati in fabbrica, sul mercato o nel cantiere.

B) Dichiarazione di conformità del fabbricante per il prodotto rilasciata in base alla effettuazione delle seguenti procedure alternative:

Procedura n. 1:

a) (compiti del fabbricante):

1) prove del tipo iniziale del prodotto;

2) controllo della produzione in fabbrica;

3) eventualmente esame di campioni prelevati in fabbrica secondo un specifico programma di controllo;

b) (compiti dell'organismo riconosciuto):

1) certificazione del controllo di produzione nella fabbrica in base a:

ispezione iniziale della fabbrica e dei suoi controlli di produzione;

eventualmente, sorveglianza, giudizio e approvazione permanenti dei controlli di produzione nella fabbrica.

Procedura n. 2:

1) prove del tipo iniziale del prodotto da parte di un laboratorio riconosciuto;

2) controllo di produzione nella fabbrica.

Procedura n. 3:

1) prove del tipo iniziale del prodotto da parte del fabbricante;

2) controllo di produzione nella fabbrica.

2. Per controllo di produzione nella fabbrica si intende il controllo interno permanente della produzione, effettuato dal fabbricante. Tutti gli elementi, requisiti e disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati sistematicamente sotto forma di modalità e procedure scritte. Questa documentazione del sistema di controllo della produzione deve garantire una comune interpretazione delle garanzie di qualità e permettere di ottenere le caratteristiche richieste per un prodotto nonché di controllare che il sistema di controllo della produzione funzioni efficacemente.

Art. 8.

Organismi interessati dall'attestato di conformità

1. Ai fini del rilascio dell'attestato di conformità di cui all'art. 6:

a) organismi di certificazione sono gli organismi imparziali governativi o no, che possiedono la competenza e le attribuzioni necessarie per eseguire la certificazione di conformità secondo le regole di procedura e di gestione fissate;

b) organismi d'ispezione sono gli organismi imparziali aventi a disposizione l'organizzazione, il personale, la competenza e l'integrità necessarie per svolgere, secondo criteri specifici, compiti quali valutazione, raccomandazione di accettazione e verifica delle operazioni di controllo della qualità effettuate dal fabbricante, selezione e valutazione dei prodotti in loco, o in fabbrica, o altrove secondo criteri specifici;

c) laboratori di prova sono gli organismi imparziali che misurano, esaminano, provano, classificano o determinano in altro modo le caratteristiche o la prestazione dei materiali o dei prodotti.

2. Le tre funzioni di cui al comma 1, o due di esse, nei casi indicati dell'art. 7, lettera *A)*, e con la lettera *B)*, procedura n. 1 o 2, possono essere svolte da un solo organismo purché in possesso dei relativi requisiti.

3. Il servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici è organismo di certificazione ed ispezione relativamente ai prodotti e sistemi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica, anche in zone a rischio sismico, per i quali è di prioritaria importanza il rispetto del requisito essenziale n. 1 di cui all'allegato *A* (resistenza meccanica e stabilità).

4. Il centro studi ed esperienze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è organismo di certificazione ed ispezione relativamente ai prodotti e sistemi destinati alla protezione attiva e passiva contro l'incendio per i quali è di prioritaria importanza garantire il rispetto del requisito essenziale n. 2 di cui all'allegato *A* (sicurezza in caso di incendio). I laboratori del predetto centro sono laboratori di prova per prodotti e sistemi destinati alla protezione attiva e passiva contro l'incendio.

5. Le spese relative al rilascio dell'attestato di conformità sono a carico del richiedente.

6. Restano ferme le competenze del Ministero dei lavori pubblici e del Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'applicazione dell'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. L'autorizzazione prevista da detto articolo riguarderà altresì le prove geotecniche sui terreni e sulle rocce.

7. Restano salve le competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero dei lavori pubblici per quanto attiene l'applicazione della legge 26 maggio 1965, n. 595.

Art. 9.

Organismi riconosciuti

1. Sono riconosciuti il servizio ed il centro di cui all'art. 8, commi 3 e 4, gli organismi abilitati ai sensi dei commi da 2 a 10, e gli organismi notificati dagli altri Stati membri della Comunità europea.

2. Gli organismi di cui all'art. 8, comma 1, devono soddisfare i criteri di valutazione fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sulla base delle condizioni minime previste dall'allegato *B* e dalle norme armonizzate. Con il medesimo decreto sono stabilite anche le modalità di presentazione della domanda di abilitazione.

3. Agli organismi di cui all'art. 8, comma 1, l'abilitazione è rilasciata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, previa istruttoria, quando i prodotti o sistemi sono destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica e per i quali è di prioritaria importanza garantire il rispetto del requisito essenziale n. 1 di cui all'allegato *A* (resistenza meccanica e stabilità).

4. Agli organismi di cui all'art. 8, comma 1, l'abilitazione è rilasciata con decreto del Ministro dell'interno, previa istruttoria, quando i prodotti e sistemi sono destinati alla protezione attiva e passiva contro l'incendio e per i quali è di prioritaria importanza garantire il rispetto del requisito essenziale n. 2 di cui all'allegato *A* (sicurezza in caso di incendio).

5. Agli organismi di cui all'art. 8, comma 1, l'abilitazione è rilasciata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria, quando i prodotti e sistemi sono riferibili ai requisiti essenziali numeri 3, 4, 5 e 6 di cui all'allegato *A*.

6. Negli altri casi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell'interno, previa istruttoria, vengono individuati gli organismi di cui all'art. 8, comma 1.

7. Ai fini di quanto previsto ai commi 3, 4, 5 e 6, le amministrazioni competenti possono avvalersi, mediante convenzioni senza oneri a carico dello Stato, di enti in grado di fornire supporti per le istruttorie tecniche.

8. Le abilitazioni hanno durata di sette anni e possono essere rinnovate anche più volte.

9. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero dell'interno ed il Ministero dei lavori pubblici, vigilano sull'attività degli organismi abilitati e, se rilevano il venir meno dei requisiti di cui al comma 2 o la commissione di illeciti o irregolarità, promuovono la revoca delle abilitazioni rilasciate.

10. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica alla Commissione CEE gli elenchi degli organismi abilitati ed annualmente le variazioni di detti elenchi; esso inoltre ogni tre anni le trasmette una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

11. Le spese relative al rilascio delle abilitazioni sono a carico del richiedente.

12. Gli elenchi degli organismi di certificazione, abilitati a rilasciare il certificato di conformità e di quelli notificati da altri Stati membri della Comunità europea è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; per ogni organismo, gli elenchi indicano i prodotti o gruppi di prodotti e le attività per i quali è abilitato. Tali organismi sono denominati organismi notificati ai fini del presente regolamento.

13. Ogni organismo abilitato è tenuto a trasmettere alle amministrazioni che hanno rilasciato l'abilitazione copia di eventuali convenzioni con altri soggetti o laboratori per l'espletamento di fasi o parti delle attività per cui è abilitato. Le convenzioni non possono aver durata superiore a quella residua dell'abilitazione e sono inefficaci se non approvate con specifico decreto emesso ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6. Anche per i predetti soggetti e laboratori si applica il comma 2.

14. L'inosservanza del comma 13 comporta revoca dell'abilitazione.

Art. 10.

Elementi dell'attestazione di conformità

1. Il certificato di conformità CE rilasciato da parte di un organismo riconosciuto deve contenere in particolare:

a) il nome e l'indirizzo dell'organismo notificato;

b) il nome e l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità;

c) la descrizione del prodotto ed, in particolare, il campo di utilizzazione;

d) le caratteristiche tecniche alle quali risponde il prodotto;

e) le condizioni particolari d'uso del prodotto;

f) il numero del certificato;

g) le eventuali condizioni di durata di validità del certificato;

h) il nome e la qualifica della persona abilitata a firmare il certificato.

2. La dichiarazione di conformità, a seconda della procedura prescelta dal fabbricante o dal suo mandatario, deve indicare in particolare:

a) il tipo di procedura seguito;

b) il nome e l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità;

c) la descrizione del prodotto ed, in particolare, il tipo, l'identificazione e l'utilizzazione;

d) le caratteristiche tecniche alle quali corrisponde il prodotto;

e) le condizioni particolari di utilizzazione del prodotto;

f) il numero della dichiarazione;

g) eventualmente, il nome e l'indirizzo dell'organismo riconosciuto ed i documenti da essa forniti;

h) il nome e la qualifica della persona abilitata a firmare la dichiarazione a nome del fabbricante o del suo mandatario

Art. 11.

Vigilanza

1. Al fine di verificare la conformità dei prodotti da costruzione alle prescrizioni del presente regolamento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero dell'interno ed il Ministero dei lavori pubblici, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, hanno facoltà di disporre verifiche e controlli, con spesa a carico del fabbricante o del suo mandatario, mediante i propri uffici centrali o periferici, eventualmente coadiuvati da istituti o dipartimenti universitari ovvero da altri enti o laboratori individuati con specifico decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro dei lavori pubblici.

2. A tal fine è consentito alle persone incaricate:

a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione, di immagazzinamento o di uso dei prodotti;

b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento;

c) il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove.

3. I prodotti, che risultino non muniti del marchio di conformità CE, o dell'attestato di conformità, o del benestare tecnico europeo, o ne siano comunque privi devono essere immediatamente ritirati dal commercio e non possono essere incorporati o istallati in edifici.

4. La consegna al possessore di prodotti e/o al costruttore dell'edificio di processo verbale di constatazione di taluno degli illeciti di cui al comma 3, comporta temporanea non commerciabilità dei prodotti stessi ed ordine di sospensione dei lavori. Entro i novanta giorni successivi alla predetta consegna il Ministero dal quale dipendono i verbalizzanti, se ravvisa sussistenti gli illeciti, emana provvedimento motivato in applicazione del comma 3 e lo comunica al fabbricante o suo mandatario ed al possessore dei prodotti, nonché al costruttore; in tal caso, l'importo del costo della verifica o del controllo è maggiorato dal 50 per cento.

5. Ove si constati che prodotti, anche se muniti del marchio CE o dell'attestato di conformità, o del benestare tecnico europeo, ed utilizzati conformemente all'art. 2, comma 2, possono compromettere la sicurezza delle persone e/o dei beni, il Ministero competente con provvedimento cautelare ne vieta l'immissione in commercio e l'utilizzazione, eventualmente disponendone il sequestro.

6. Il provvedimento di cui al comma 5, è comunicato entro dieci giorni alla commissione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 12.

Prodotti in esemplare unico

1. Per i prodotti fabbricati in esemplare unico, il fabbricante o il suo mandatario adotterà per la dichiarazione di conformità la procedura n. 3 prevista al comma 1 dell'art. 7, salvo disposizione contraria definita dalle autorità comunitarie, relativa a prodotti che possano avere degli effetti particolarmente importanti sulla salute e sulla sicurezza.

Art. 13.

Prodotti marginali

1. I prodotti che non hanno una diretta incidenza sulla salute e sulla sicurezza non devono recare il marchio CE.

2. Gli elenchi dei prodotti di cui al comma precedente individuati dalla Commissione per i quali l'immissione sul mercato è subordinata solo ad una dichiarazione di conformità alle «regole dell'arte» rilasciata dal fabbricante, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.

Art. 14.

Comitato permanente

1. I rappresentanti in seno al comitato permanente previsto dall'art. 19 della direttiva n. 89/106/CEE sono nominati dal Ministro degli affari esteri su designazione rispettivamente del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro dei lavori pubblici. I predetti rappresentanti possono essere assistiti da esperti. Un'esperto permanente è designato dal Ministro dell'interno nell'ambito della Direzione generale per la protezione civile e dei servizi antincendio.

2. I rappresentanti di cui al comma 1 coordinano la propria attività con le altre amministrazioni pubbliche interessate, anche per la designazione dei componenti di comitati tecnici di cui all'art. 12 della direttiva n. 89/106/CEE.

3. Il comma 1 si applica anche per la designazione e nomina di supplenti dei rappresentanti e degli esperti permanenti.

Art. 15.

Proventi

1. I proventi derivanti da attività svolte da organi dell'amministrazionecentrale o periferica dello Stato, per gli adempimenti di cui agli articoli 5, 6, 8, 9 e 11, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti allo svolgimento delle attività di cui ai citati articoli.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati ogni due anni i proventi di cui al comma 1, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, e le relative modalità di riscossione. In prima attuazione il decreto viene emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 16.

Norma transitoria

1. I prodotti conformi alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere commercializzati e messi in opera pur essendo sprovvisti del marchio CE, per quanto e fino a quando non saranno completati e comunicati alla Repubblica italiana gli atti comunitari attuativi della direttiva n. 89/106/CEE.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAURRO, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1993
Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 54

ALLEGATO *A*

REQUISITI ESSENZIALI AI QUALI DEBBONO RISPONDERE LE OPERE

1) *Resistenza meccanica e stabilità.*

Per soddisfare questa esigenza l'opera deve essere concepita e costruita in modo da sopportare i carichi prevedibili senza dar luogo a crollo totale o parziale, deformazioni inammissibili, deterioramenti di sue parti o degli impianti fissi, danneggiamenti anche conseguenti ad eventi accidentali ma comunque prevedibili.

2) *Sicurezza in caso d'incendio.*

Per soddisfare questa esigenza l'opera deve essere concepita e costruita in modo da garantire, in caso di incendio:

la stabilità degli elementi portanti per un tempo utile ad assicurare il soccorso agli occupanti;

la limitata propagazione del fuoco e dei fumi, anche riguardo alle opere vicine;

la possibilità che gli occupanti lascino l'opera indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;

la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

3) *Igiene, salute ed ambiente.*

Per soddisfare questa esigenza l'opera deve essere concepita e costruita in modo da non costituire una minaccia per l'igiene o la salute degli occupanti o dei vicini, causata, in particolare, dalla formazione di gas nocivi, dalla presenza nell'aria di particelle o di gas pericolosi, dall'emissione di radiazioni pericolose, dall'inquinamento o dalla contaminazione dell'acqua o del suolo, da difetti di evacuazione delle acque, dai fumi e dai residui solidi o liquidi e dalla formazione di umidità in parti o sulle superfici interne dell'opera.

4) *Sicurezza di utilizzazione.*

Per soddisfare questa esigenza l'opera deve essere concepita e costruita in modo tale che la sua utilizzazione o il suo funzionamento non presentino dei rischi inaccettabili di incidenti come scivolamenti, cadute, colpi, bruciature, scariche elettriche, ferimenti a seguito di esplosioni ed altri prevedibili danneggiamenti alle persone che la occupano o che si trovano nelle sue prossimità.

5) *Protezione contro il rumore.*

Per soddisfare questa esigenza l'opera deve essere concepita e costruita in modo tale che il rumore percepito dagli occupanti o da persone trovantesi in sua prossimità sia mantenuto a livelli che non presentino minaccia per la loro salute e che non permetta loro di dormire, di riposarsi e di lavorare in condizioni soddisfacenti.

6) *Risparmio energetico e isolamento termico*

Per soddisfare questa esigenza l'opera ed i suoi impianti di riscaldamento, di raffreddamento e di aerazione devono essere concepiti e costruiti in modo tale che il consumo d'energia necessario all'utilizzazione resti moderato tenuto conto delle condizioni climatiche locali, senza pertuttavia nuocere al comfort termico degli occuppanti.

ALLEGATO *B*

CONDIZIONI MINIME CHE DEVONO ESSERE SODDISFATTE DAGLI ORGANISMI AUTORIZZATI

1 Gli organismi autorizzati devono disporre del personale qualificato in numero sufficiente e dei mezzi tecnici necessari per assolvere adeguatamente le mansioni tecniche amministrative connesse con il rilascio delle certificazioni

2. L'organismo, il direttore e il personale non possono essere né il progettista, né il costruttore, né il fornitore, né l'installatore dei prodotti da costruzione, né il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire, ne direttamente ne come mandatari, nella progettazione, nella costruzione, nella commercializzazione, nella rappresentanza o nella manutenzione di tali prodotti Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra il costruttore e l'organismo autorizzato

3 Il personale incaricato di esaminare e valutare i prodotti ed i processi produttivi, in vista del rilascio della certificazione CEE, deve eseguire i suoi compiti con la massima integrità e competenza tecnica e deve essere libero da qualsiasi pressione o incentivo, soprattutto di carattere finanziario, che possa influire sul suo giudizio o sui risultati dei lavori, in particolare da parte di persone o gruppi interessati ai risultati dell'esame

4 Il personale incaricato degli esami deve possedere

una buona formazione tecnica e professionale,

una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative agli esami e prove che esegue e una pratica sufficiente di tali lavori;

l'attitudine richiesta per redigere i verbali e le relazioni riguardanti i lavori effettuati

5. Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato dell'esame. La retribuzione di ogni agente non deve essere proporzionata ne al numero dei controlli effettuati, né ai risultati ottenuti.

6. L'organismo deve essere assicurato in materia di responsabilità civile, a meno che la responsabilità civile non sia coperta dello Stato in virtù della legislazione nazionale.

7 Il personale dell'organismo è vincolato dal segreto professionale per tutto ciò che apprende nell'esercizio delle sue funzioni (tranne verso le autorità amministrative competenti a concedere l'autorizzazione).

AVVERTENZA

Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D P R. 14 marzo 1986, n 217

93G0317

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 giugno 1993.

Delega di funzioni per la promozione ed il coordinamento delle attività inerenti il funzionamento dei servizi tecnici nazionali all'on. Vito Riggio.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti il regio decreto 18 novembre, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1982, n. 748;

Visto l'art. 20 della legge 5 agosto 1978, n 468;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, che approva il regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali istituiti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, che istituisce il dipartimento per i servizi tecnici nazionali e modifica il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85;

Considerata l'opportunità di delegare all'on. Vito Riggio, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'adozione degli atti inerenti al funzionamento dei servizi tecnici nazionali;

Decreta:

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. Vito Riggio è delegato ad esercitare funzioni di promozione e coordinamento delle attività inerenti al funzionamento dei servizi tecnici nazionali, avvalendosi del dipartimento istituito dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, e a provvedere all'adozione degli atti relativi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 18 giugno 1993

Il Presidente: CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1993
Registro n 6 Presidenza, foglio n 134

93A4117

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 luglio 1993.

Modificazioni al decreto ministeriale 5 dicembre 1991 in tema di procedure per la contrazione di mutui, rimborso oneri relativi al programma di edilizia sanitaria.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988);

Visto, in particolare, l'art. 20 della richiamata legge che, nell'autorizzare l'esecuzione di un programma poliennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi, dispone che al finanziamento dei relativi interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la B.E.I., con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito all'uopo abilitati secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità;

Visto il comma 6 del citato art. 20, il quale stabilisce che l'onere di ammortamento dei mutui di cui sopra è assunto a carico del bilancio dello Stato ed iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;

Visto il proprio decreto del 5 dicembre 1991, n. 319834, con il quale sono state stabilite le modalità e le procedure per l'assunzione e l'ammortamento dei mutui di cui alla predetta legge n. 67/1988;

Visto l'art. 1, ottavo comma, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, il quale prevede che la sospensione della concessione di mutui, di cui al comma 6 dello stesso articolo, non ha effetto, tra l'altro, per i mutui relativi all'edilizia sanitaria di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nei limiti dei rifinanziamenti attribuiti al Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale, dalla legge finanziaria per il 1993;

Visto l'art. 4, settimo comma, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria ai sensi del succitato art. 20 della legge n. 67/1988, nei limiti di lire 1.500 miliardi nell'anno 1993, sono a carico del suddetto Fondo, di conto capitale, fino all'importo massimo di lire 290 miliardi a decorrere dal 1994;

Considerato che gli oneri derivanti dai mutui di cui all'art. 20 della citata legge n. 67/1988 graveranno, a termini dell'art. 4, settimo comma, della citata legge n. 500/1992, sul Fondo sanitario nazionale 1994 di conto capitale, di cui all'apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, recante le norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, con il quale è stato stabilito che nelle materie di competenza propria regionale o provinciale le amministrazioni statali comprese quelle autonome e gli enti dipendenti dallo Stato non possono disporre spese né concedere, direttamente o indirettamente, finanziamenti o contributi per attività nell'ambito del territorio regionale o provinciale;

Visto l'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con il quale gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari a diretta gestione, gli istituti zooprofilattici sperimentali e l'Istituto superiore di sanità possono essere ammessi direttamente a beneficiare degli interventi di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Considerato che ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, le somme deliberate dal CIPE ai sensi dello stesso art. 5 devono essere trasferite direttamente agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il decreto-legge 29 maggio 1989, n. 201, convertito dalla legge 28 luglio 1989, n. 262, recante misure urgenti per il contenimento del fabbisogno della Tesoreria statale e delle spese per acquisto di beni e servizi;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1993 con il quale per la determinazione del tasso di interesse variabile applicato ai mutui di cui al decreto ministeriale 5 dicembre 1991 il parametro della lira interbancaria tre mesi lettera previsto nella lettera *b)* dell'art. 3 del citato decreto ministeriale 5 dicembre 1991, è sostituito con il RIBOR;

Attesa, pertanto, l'opportunità di procedere in relazione alle modifiche introdotte dalle citate disposizioni legislative e ministeriali nel comparto in parola, ad una nuova stesura del testo del decreto ministeriale 5 dicembre 1991, al fine di non creare problemi di ordine interpretativo agli enti ed istituzioni creditizie;

Decreta:

Art. 1.

1. I mutui di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, destinati al finanziamento degli interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico nonché alla realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, sono accordati alle regioni e agli istituti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, oltre che dalla Banca europea per gli investimenti e dalla Cassa depositi e prestiti, dagli enti creditizi nel rispetto delle norme legislative, regolamentari e statutarie che ne regolano l'attività.

2. I mutui di cui al primo comma potranno essere concessi, con ammortamento a carico dello Stato, nel limite massimo del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto esecutivo ovvero dalla deliberazione di approvazione del programma di acquisto e di realizzazione delle strutture e dei sistemi concernenti l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, debitamente approvati dagli organi competenti e sottoposti al CIPE. La differenza pari al 5% della spesa ammissibile può essere oggetto di separato finanziamento ovvero inclusa nell'operazione di mutuo contratto dallo Stato. In quest'ultimo caso nel contratto devono essere evidenziate la quota della rata di ammortamento a carico dello Stato e quella a carico delle regioni con due distinti piani di ammortamento.

3. I mutui accordati dalla B.E.I. saranno regolati da apposite disposizioni contenute nei relativi contratti da stipularsi tra il Ministero del tesoro, gli enti mutuatari e la B.E.I. stessa.

Art. 2.

1. Fatta eccezione per i finanziamenti accordati dalla B.E.I. e dalla Cassa depositi e prestiti da effettuarsi secondo le modalità e le procedure praticate da detti organismi, i mutui di cui al precedente art. 1 accordati dagli altri istituti di credito saranno regolati secondo modalità stabilite nelle disposizioni successive.

Art. 3.

1. I mutui sono regolati a tasso fisso o a tasso variabile. Nelle operazioni di mutuo regolate a tasso fisso, il tasso di interesse annuo posticipato applicabile — o l'equivalente semestrale — non può superare il tasso di riferimento stabilito per le operazioni di credito fondiario-edilizio vigente nel bimestre in cui viene stipulato il contratto di mutuo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Nelle operazioni di mutuo regolate a tasso variabile la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice dei seguenti parametri:

a) rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta, pubblicato nel Bollettino o supplemento al Bollettino statistico del servizio studi della Banca d'Italia, riferito al penultimo mese del semestre precedente quello di applicazione;

b) RIBOR (Rome Interbank Offered Rate) media aritmetica semplice del tasso interbancario a tre mesi rilevato dal comitato di gestione del MID e dell'A.T.I.C. e pubblicato quotidianamente sul Sole-24 Ore.

Al dato come sopra calcolato, arrotondato, se necessario, per eccesso o per difetto, allo 0,05% più vicino va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80. Tale tasso, applicabile in misura semestrale equivalente sarà rideterminato in via automatica ad ogni scadenza semestrale di rata in relazione all'andamento dei parametri suddetti, la cui variazione sarà resa nota con decreto del Ministro del tesoro.

Art. 4.

1. I mutui di cui al precedente art. 1 avranno una durata non inferiore a dieci e non superiore a quindici anni.

2. L'ammortamento decorre, per l'intero ammontare dell'operazione, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di stipula del contratto e le relative rate devono essere comprensive, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi. Le rate semestrali avranno scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno.

3. Gli eventuali interessi di preammortamento sono posti a carico del bilancio dello Stato e saranno corrisposti unitamente alla prima rata di ammortamento dei mutui cui si riferiscono ed il loro importo sarà gravato degli interessi, al medesimo tasso del mutuo, sulle somme dovute dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza della prima rata dello stesso.

Art. 5.

1. Ai fini dell'assunzione dei mutui di cui all'art. 2, nonché di quelli con la Cassa depositi e prestiti e con la B.E.I., le regioni e gli istituti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, devono trasmettere, per la preventiva autorizzazione, al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Serv. IV - Div. III, apposita istanza con la indicazione dell'azienda di credito prescelta, dell'opera e delle opere oggetto del finanziamento, nonché delle delibere di approvazione del CIPE e della quota di mutuo contraibile determinata dal CIPE medesimo.

2. L'autorizzazione del Ministero del tesoro, è trasmessa alla regione interessata, agli istituti di cui all'art. 4, comma 15, della legge n. 412/1991, ed alla azienda di credito prescelta, ovvero all'istituto bancario capofila, in caso di pool, nonché alla Cassa depositi e prestiti e, per conoscenza, al Ministero della sanità - Servizio centrale della programmazione sanitaria e al Ministero del bilancio e della programmazione economica e deve essere menzionata nel contratto di mutuo.

3. La regione o gli istituti di cui all'art. 4, comma 15, della legge n. 412/1991, successivamente all'autorizzazione ministeriale, perfezionano l'operazione di finanziamento con l'azienda di credito in precedenza prescelta, nel rispetto della normativa di cui al presente decreto, ovvero con la Cassa depositi e prestiti e con la B.E.I. nel rispetto delle procedure proprie per questi ultimi organismi.

Art. 6.

1. L'azienda di credito mutuante, in proprio o in quanto capofila nei casi di pool, deve versare l'importo del mutuo stesso in unica soluzione sul conto corrente infruttifero che ciascuna regione o istituto di cui all'art. 4, comma 15, della legge n. 412/1991, intrattiene con la Tesoreria centrale dello Stato e le tesorerie provinciali, dandone comunicazione al Ministero del tesoro Direzione generale del tesoro Serv. II - Div. VI ed al Ministero del bilancio e della programmazione economica.

2. I rapporti finanziari tra le aziende di credito partecipanti al pool, derivanti dalla somministrazione del mutuo e dalle riscossioni delle rate di ammortamento, sono regolati esclusivamente tra di loro, rilevando, nei rapporti esterni, esclusivamente l'azienda capofila.

3. La regione, o l'istituto di cui all'art. 4, comma 15, della legge n. 412/1991, successivamente all'accreditamento dell'importo del mutuo nel conto corrente di cui al primo comma, può disporre l'utilizzazione della somma accreditata in relazione al fabbisogno, sulla base di apposite dichiarazioni, da trasmettere al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, e al Ministero del bilancio e della programmazione economica, sottoscritte dal legale rappresentante ed attestanti la causale del prelevamento in base ai documenti giustificativi della spesa in possesso della regione o istituto ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori oggetto del finanziamento, secondo quanto previsto dall'art. 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Art. 7.

1. Gli istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti e dalla B.E.I., entro trenta giorni dalla stipula del contratto di mutuo con le regioni, nonché con gli istituti di cui all'art. 4, comma 15, della legge n. 412/1991, sono tenuti a trasmettere, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1992, n. 500 (legge finanziaria 1993), al Ministero del bilancio e della programmazione economica ed alla Cassa depositi e prestiti, la seguente documentazione in duplice copia:

a) contratto di mutuo;

b) piano di ammortamento.

2. Le rate di ammortamento saranno rimborsate agli istituti finanziatori alle scadenze contrattuali per il tramite della Cassa depositi e prestiti, alla quale il Ministero del bilancio e della programmazione economica provvederà a mettere a disposizione tempestivamente i relativi importi.

3. Se alle scadenze stabilite al successivo art. 8, il Ministero del bilancio e della programmazione economica non avesse provveduto a trasferire le disponibilità finanziarie occorrenti, la Cassa depositi e prestiti provvederà comunque ad anticipare le somme necessarie al rimborso delle rate, con addebito degli interessi a carico del cap. 7082 - Fondo sanitario nazionale di conto capitale, calcolati al tasso vigente per i mutui della Cassa, sempreché il fabbisogno finanziario venga comunicato nei termini previsti dal predetto art. 8, comma 2, del presente decreto.

4. Il pagamento delle rate agli istituti mutuanti sarà disposto con emissione di mandato sulla tesoreria provinciale dello Stato competente nel territorio in cui è ubicata la sede centrale dell'istituto mutuante. I titoli saranno resi esigibili con quietanza dei legali rappresentanti degli istituti ai sensi dell'art. 37 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ovvero — dietro esplicita richiesta degli istituti medesimi — con una delle modalità agevolative previste dall'art. 533 delle istruzioni generali servizio del Tesoro, modificate con decreto ministeriale n. 77286 del 14 luglio 1981.

Art. 8.

1. La spesa relativa alle rate di ammortamento dei mutui — comprensive degli eventuali interessi di preammortamento — corrisposte il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno e per tutta la durata dei mutui è imputata sull'apposito conto corrente infruttifero della Cassa depositi e prestiti. A tal fine gli istituti mutuanti trasmetteranno alla Cassa medesima, e per conoscenza al

Ministero del bilancio e della programmazione economica, la richiesta di pagamento delle rate almeno novanta giorni prima della scadenza, con l'indicazione del tasso di interesse utilizzato per la determinazione della rata stessa. In caso di inosservanza del predetto termine sarà corrisposto il pagamento di un importo pari a quello della rata precedente, salvo conguaglio senza interessi.

2. Al fine di consentire al Ministero del bilancio e della programmazione economica la messa a disposizione in tempi utili del complessivo fabbisogno finanziario, la Cassa depositi e prestiti comunicherà al predetto Dicastero almeno quaranta giorni prima dalle scadenze contrattuali l'ammontare complessivo delle rate da accreditare agli istituti mutuanti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 1993

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Il Ministro della sanità
GARAVAGLIA

93A4060

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 12 luglio 1993.

Precisazione del contenuto dell'autorizzazione all'esercizio concessa alla Nordest assicurazioni S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, in Trieste.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1989, con il quale la Nordest assicurazioni S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Trieste, è stata autorizzata ad esercitare le assicurazioni in alcuni rami danni;

Considerato che, ai fini di meglio chiarire il contenuto dell'autorizzazione rilasciata alla predetta impresa, risulta opportuno esplicitare nel provvedimento anche l'esercizio dell'attività riassicurativa;

Decreta:

L'autorizzazione rilasciata con decreto ministeriale 27 luglio 1989 alla Nordest assicurazioni S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, deve intendersi per l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami infortuni, malattia, corpi di veicoli terrestri, corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli aerei, corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, merci trasportate, incendio ed elementi naturali, altri danni ai beni, r.c. autoveicoli terrestri, r.c. aeromobili, r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, r.c. generale, credito (limitatamente al credito ipotecario navale ed aeronautico) e perdite pecuniarie di vario genere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 1993

Il direttore generale: CINTI

93A4046

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 7 luglio 1993.

Disposizioni sui recipienti in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente «Nuova disciplina delle denominazioni d'origine di vini»;

Ritenuta la necessità di adottare, ai sensi dell'art. 23, comma 1, della citata legge 10 febbraio 1992, n. 164, le disposizioni concernenti «il colore, la forma, la tipologia, la capacità, i materiali e le chiusure dei recipienti nei quali sono confezionati i vini a denominazione di origine»;

Sentiti al riguardo gli enti e le organizzazioni di categoria operanti nel settore vitivinicolo;

Decreta:

Art. 1.

Forma recipienti

1. I recipienti di capacità nominale non superiore a 5 litri nei quali sono confezionati i vini immessi al consumo con la denominazione di origine controllata e garantita o con la denominazione di origine controllata, devono essere di forma idonea a richiamare le caratteristiche di qualità dei vini in essi contenuti.

2. Per i vini e denominazione di origine controllata e garantita, i recipienti non riconducibili alle forme tradizionalmente in uso al momento del loro riconoscimento non sono ammessi. Eventuali nuove forme possono essere adottate ove specificatamente previste dai relativi disciplinari di produzione.

3. Per i vini a denominazione di origine controllata eventuali fogge di contenitori di forma evoluta rispetto a quelle tradizionalmente in uso, devono essere specificatamente previste dai relativi disciplinari di produzione ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, od autorizzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

4. Ove si manifestino particolari esigenze di carattere espositivo o promozionale, su richiesta degli operatori interessati, con apposita autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è consentito l'utilizzo temporaneo dei contenitori aventi forma ed abbigliamento idonei ad attirare l'attenzione dei consumatori e che richiamino lo spirito della manifestazione espositiva o promozionale cui si riferiscono.

Art. 2.

Materiali e colori

1. Nel rispetto dell'immagine dei vini a denominazione di origine controllata e garantita o a denominazione di origine controllata, il confezionamento di detti vini per l'immissione al consumo in recipienti di capacità nominale non superiore a 5 litri deve essere effettuato in contenitori di vetro la cui gamma colorimetrica può variare dalle tonalità del bianco, al giallo, al verde, al rosso bruno, al marrone, al grigio-nero, di varia intensità.

2. I disciplinari di produzione possono consentire, a particolari condizioni, l'utilizzo dei seguenti materiali: terraglia, ceramica, porcellana e legno.

3. Per il confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata in recipienti di capacità compresa tra 5 e 60 litri, oltre ai suddetti materiali, è ammesso l'uso di acciaio inox alle condizioni di cui al decreto ministeriale 19 ottobre 1982.

Art. 3.

Capacità

1. I vini a denominazione di origine controllata devono essere immessi al consumo in recipienti di capacità nominale non superiore a litri 60.

2. Nell'ambito delle capacità ammesse dalle norme metrologiche nazionali e comunitarie, i disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita ed a denominazione di origine controllata possono limitare il ventaglio delle capacità utilizzabili, tenuto conto delle caratteristiche tipologiche dei vini cui i contenitori sono destinati.

Art. 4.

Chiusure

1. Per le sottospecificate categorie e tipologie di vini a denominazione di origine, la chiusura dei recipienti fino a 5 litri, fatte salve le misure più restrittive stabilite dai relativi disciplinari di produzione, deve essere effettuata come segue:

a) vini a denominazione di origine controllata e garantita ed a denominazione di origine controllata designati con la menzione «riserva» o con indicazione geografica aggiuntiva o con la menzione «vigna» o con la menzione «superiore»: utilizzo del tappo di sughero raso bocca; i recipienti di capacità non superiore a 0,375 litri possono utilizzare il tappo a vite;

b) vini a denominazione di origine controllata con menzione aggiuntiva di vitigno o di tipologia: utilizzo del tappo di sughero raso bocca o del tappo a vite;

c) vini a denominazione di origine controllata senza aluna specificazione aggiuntiva: utilizzo dei tipi di tappature ammesse dalla vigente normativa in materia.

2. Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita ed a denominazione di origine controllata spumanti la chiusura delle bottiglie, fatte salve le misure più restrittive stabilite dai relativi disciplinari di produzione, deve essere effettuata, ai sensi dell'art. 10 par. 1 del regolamento CEE n. 2333 del 13 luglio 1992, con tappo a forma di fungo, in sughero o altre sostanze ammesse ad entrare in contatto con gli alimenti, trattenuto da un fermaglio, coperto eventualmente da una capsula e rivestito da una lamina che ricopra tutto il tappo e interamente o parzialmente il collo della bottiglia. Le bottiglie di contenuto nominale non superiore a 0,200 litri possono riportare un altro dispositivo di chiusura adeguato. In ogni caso la tappatura a vite evocante il tappo «a fungo» per i recipienti di capacità non superiore a 0,200 litri è riservata ai vini spumanti.

3. I vini a denominazione di origine controllata e garantita ed a denominazione di origine controllata frizzanti debbono essere confezionati in recipienti con le chiusure di cui al comma 1, esclusa la tappatura con tappo «a fungo»; è consentito un sistema di ancoraggio del tappo raso bocca. Fatte salve le disposizioni più restrittive dei disciplinari di produzione, in deroga alla disposizione di cui all'art. 23, comma 2, della legge n. 164/1992, concernente la riserva della tappatura «a fungo» ed «a gabbietta» per i vini spumanti, la chiusura può essere effettuata come segue:

a) per i vini a denominazione di origine controllata e garantita ed a denominazione di origine controllata frizzanti rossi e rosati il cui disciplinare di produzione non prevede contemporaneamente una tipologia spumante può essere utilizzata la tappatura «a fungo»;

b) negli altri casi, solo per comprovati motivi di ordine tradizionale, può essere consentita, mediante apposita deroga del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la chiusura con tappo «a fungo»;

c) tuttavia nei casi *a)* e *b)* al fine di evitare ogni possibile confusione con la tipologia spumante il dispositivo di chiusura deve essere costituito da una gabbietta di ancoraggio, eventualmente ricoperta da una capsula di lunghezza non superiore a 7 cm sulla quale figuri la dicitura «vino frizzante» in caratteri di dimensioni non inferiore a 4 mm di altezza ed in una gamma cromatica nettamente risaltante sul fondo; tale dicitura deve risultare visibile in ogni possibile campo di osservazione della bottiglia.

Art. 5.

Termini di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili a decorrere dal 1° marzo 1994.

2. Le ditte detentrici di scorte di vini a denominazione di origine confezionati in maniera non conforme, possono continuare a commercializzare tali vini ai fini della loro immissione al consumo fino al completo smaltimento delle scorte medesime, purché entro il citato termine del 1° marzo 1994 presentino apposita comunicazione all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, specificando le caratteristiche dei recipienti e dei quantitativi di prodotto detenuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 1993

Il Ministro: DIANA

93A4047

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 15 dicembre 1992.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario in terapia della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 - Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale in merito all'ordinamento didattico del corso di diploma universitario in terapia della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva espresso nell'adunanza dell'8 maggio 1992;

Preso atto che non esistono ordini e collegi professionali di cui all'art. 9 della citata legge n. 341/1990;

Riconosciuta la necessità di modificare le tabelle I e II dell'ordinamento didattico universitario e di aggiungere, dopo la tabella XXXIX-*ter* del medesimo, la tabella XXXIX-*quater*, relativa al corso di diploma universitario in terapia della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;

Decreta:

Articolo unico

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunto il diploma universitario in terapia della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.

La tabella II annessa al predetto regio decreto è integrata nel senso che la facoltà di medicina e chirurgia può rilasciare l'anzidetto diploma universitario in terapia della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.

Dopo la tabella XXXIX-*ter*, annessa al citato decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la tabella XXXIX-*quater*, relativa al diploma universitario in terapia della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.

L'anzidetta tabella è allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1992

Il Ministro: FONTANA

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1993

ALLEGATO

Tabella XXXIX-*quater*

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN TERAPIA DELLA RIABILITAZIONE DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL'ETÀ EVOLUTIVA

Art. 1 *(Finalità, organizzazione generale, norme di accesso)*. — 1. Presso la facoltà di medicina e chirurgia può essere istituito il corso di diploma universitario in terapia della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di terapista della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva. Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario in terapia della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.

3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, le università potranno istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, riservati ai possessori del diploma universitario in terapia della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva e finalizzati all'ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni.

4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica. Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

5. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno 3 esami del primo anno di corso.

6. Coloro che siano in possesso del titolo di un indirizzo di diploma universitario possono iscriversi al terzo anno di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili, al fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.

Art. 2 *(Ordinamento didattico)*. — 1. Il corso di diploma prevede 4.000 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché il tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 600 ore, secondo anno 600 ore, terzo anno 400 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 600 ore nel primo anno (300 per semestre), 800 ore nel secondo anno (400 per semestre) e 1000 ore nel terzo anno (500 per semestre). Lo studente deve seguire altresì attività complementari che assicurino sotto l'aspetto professionale, compreso l'orario complessivo, rispetto della normativa comunitaria.

2. Le attività didattiche sono ordinate in *aree formative*, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in *corsi integrati*, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in *discipline* che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivati, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una e all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

3. Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato anche per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

4. Lo studente deve sostenere ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocinii.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di fabbraio e nei mesi di giugno e luglio. Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

5. Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

6. Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

I *Anno* - I semestre:

AREA A: Propedeutica (crediti 6).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e le nozioni di base della riabilitazione.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

fisica medica;

biofisica;

statistica medica;

informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica.

A.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:

istologia;

anatomia umana;

neuroanatomia.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale;

biologia cellulare;

genetica generale.

A 5. Corso integrato di infermieristica generale e riabilitazione

infermieristica generale;

riabilitazione generale;

riabilitazione nell'età evolutiva;

teoria del nursing (assistenza e sussidi domiciliari)

A.6. Inglese scientifico.

A 7. Attività tutoriale e di tirocinio guidato attività da svolgersi in servizi ospedalieri (300 ore).

I *Anno* - II semestre.

AREA B· Funzioni del corpo umano e riabilitazione generale (crediti 6).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi del funzionamento dell'organismo umano e delle basi scientifiche dell'attività motorie e del comportamento, nonché i principi di fisiopatologia e quelli applicativi alla riabilitazione.

B.1. Corso integrato di biochimica e fisiologia umana:

chimica biologica;

fisiologia umana,

neurofisiologia

B 2. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale·

patologia generale;

fisiopatologia generale:

B 3. Corso integrato di cinesiologia·

anatomo-fisiologia dell'apparato locomotore;

cinesiologia generale:

cinesiologia speciale,

riabilitazione

B 4. Corso integrato di psicologia

psicologia:

psicologia dell'età evolutiva;

psicometria

B.5. Attività tutoriali e di tirocinio pratico (ore 300): da svolgersi in strutture ospedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre.

II *Anno* - I semestre.

AREA C: Principi della riabilitazione e propedeutica alla riabilitazione neurologica e neuromotoria nell'età evolutiva (crediti 6).

Obiettivi: lo studente deve apprendere i fondamenti teorici ed applicativi, relativamente alle modalità generali dell'approccio alle disabilità e dell'intervento riabilitativo, alla riabilitazione neurologica e neuromotoria, nonché alle tecniche di assistenza ai pazienti.

C.1. Corso integrato di metodologia generale della riabilitazione:

semeiotica neurologica;

semeiotica neurologica pediatrica;

neuropsichiatria infantile.

C.2. Corso integrato di neurofisiologia e neurofisiopatologia:

neurofisiologia,

neurofisiopatologia:

semeiotica e tecniche strumentali di valutazione fisiopatologica.

C.3. Corso integrato di pediatria.

pediatria.

neonatologia,

infermieristica speciale pediatrica.

C 4. Corso integrato di neuropsicologia e neurolinguistica·

neuropsicologia,

neurolinguistica

C.5. Attività tutoriali e di tirocinio pratico guidato (ore 400) da effettuarsi presso strutture sanitarie ospedaliere ed extra ospedaliere.

II *Anno* - II semestre

AREA D: Riabilitazione neurologica e delle disabilità delle funzioni viscerali e degli organi di comunicazione (crediti 6).

Obiettivi. acquisizione delle conoscenze e degli esiti delle disabilità su basi neurologiche, motorie, della comunicazione e viscerali. nonché delle specifiche tecniche di riabilitazione del disabile nell'età evolutiva

D.1. Corso integrato di neurologia

neurologia;

neurofisiopatologia,

neurotraumatologia

D.2. Corso integrato di patologia e riabilitazione degli organi ed apparati della comunicazione·

oftalmologia;

audiometria,

foniatria;

logopedia.

D.3. Corso integrato di riabilitazione delle disabilità viscerali:

fisiopatologia cardio-respiratoria,

fisiopatologia gastrica;

tecniche di riabilitazione speciali

D.4. Tirocinio pratico guidato (ore 400) da svolgersi presso strutture ospedaliere ed extraospedaliere.

III *Anno* - I semestre

AREA E Metodi e tecniche di riabilitazione speciale (crediti 6)

Obiettivi: lo studente deve acquisire le conoscenze teoriche dei principi di riabilitazione speciale neurologica, neuromotoria e dell'apparato osteo-articolare, nonché apprendere ed applicare le rispettive metodiche riabilitative nel paziente in età evolutiva

E.1. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione in età evolutiva.

tecniche della riabilitazione neurologica nell'età evolutiva;

tecniche della riabilitazione neuropsicologica e neurolinguistica;

tecniche della riabilitazione neuromotoria nell'età evolutiva.

E.2 Corso integrato di cinesiologia e kinesiterapia

cinesiologia speciale,

kinesiterapia.

terapia occupazionale.

E.3. Corso integrato di metodi e tecniche della riabilitazione osteo-articolare:

ortopedia e traumatologia dell'età evolutiva.

ortesi e protesi:

tecniche della riabilitazione.

E.4. Tirocinio pratico (ore 500) da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extra-ospedaliere.

III *Anno* - II semestre

AREA F: Metodi e tecniche speciali della riabilitazione neuropsichiatrica nell'età evolutiva (crediti 4).

Obiettivi: lo studente deve acquisire le conoscenze teoriche e le tecniche di riabilitazione specifiche anche speciali nell'età evolutiva, nonché quelle relative alla psicopatologia dell'età evolutiva.

F.1. Corso integrato di neuropsichiatria:

neuropsichiatria infantile;

patologia della psicomotricità.

F.2. Corso integrato di psicopatologia dell'età evolutiva:

psicologia dell'età evolutiva;

psicopatologia dell'età evolutiva,

psicopedagogia.

F.3. Corso integrato di medicina sociale:
medicina sociale;
legislazione sanitaria e sociale;
sociologia.

F.4. Tirocinio pratico (ore 500) da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extra-ospedaliere.

Art. 3 *(Organizzazione didattica - Verifiche di profitto - Esame finale)*. — 1. La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

2. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

3. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

4. Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma in terapia della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.

5. La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

6. La commissione finale per l'esame di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

7. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella Facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

Il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
FONTANA

93A4061

DECRETO 29 dicembre 1992.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in geografia.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle Università e degli istituti di istruzione superiore.

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 - Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione dell'ordinamento didattico del corso di laurea in geografia di cui alla tabella XXXIV dell'ordinamento didattico universitario;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Preso atto che non esistono ordini e collegi professionali di cui all'art. 9 della citata legge n. 341/1990;

Decreta:

Art. 1.

L'ordinamento didattico del corso di laurea in geografia di cui alla tabella XXXIV dell'ordinamento didattico universitario, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è soppresso e sostituito da quello stabilito dalla nuova tabella XXXIV, allegata al presente decreto e di cui fa parte integrante. La tabella II annessa al predetto regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è modificata nel senso che la laurea in geografia può essere rilasciata dalle facoltà di lettere e filosofia, magistero, scienze matematiche fisiche e naturali, economia e commercio, architettura e scienze politiche.

Art. 2.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, le università adegueranno l'ordinamento del corso di laurea in geografia istituito presso la propria sede a quello stabilito dall'allegata tabella XXXIV, con le procedure di cui all'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Art. 3.

Quando le facoltà si saranno adeguate all'ordinamento di cui alla tabella, gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento del rispettivo corso di laurea.

Le facoltà inoltre, sono tenute a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti già iscritti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso di studi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1992

Il Ministro: FONTANA

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1993
Registro n. 3 Università e ricerca, foglio n. 172

Tabella XXXIV

CORSO DI LAUREA IN GEOGRAFIA

Art. 1 *(Accesso al corso di laurea)*. — Costituiscono titoli di ammissione al corso di laurea quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà competente, in base ai criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/90. Il corso di laurea può essere istituito presso le facoltà di lettere e filosofia, magistero, scienze matematiche, fisiche e naturali, scienze politiche, economia e commercio e architettura.

Art. 2 *(Durata degli studi del corso di laurea e articolazione dei curricula)*. — La durata degli studi del corso di laurea in geografia è di quattro anni.

L'impegno didattico complessivo è suddiviso in due bienni, uno destinato alla formazione di base comune, e l'altro alla formazione specialistica.

Il corso di laurea si articola in due indirizzi:

1) teorico didattico;

2) applicativo.

L'attività didattico-formativa del corso di laurea comprende quella teorico-formale e quella teorico-pratica. Parte dell'attività didattica pratica potrà essere svolta presso altre strutture didattiche e di ricerca, previa stipula di apposite convenzioni.

Durante il primo biennio del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza di due lingue, di cui una dovrà essere la lingua inglese e l'altra scelta tra quelle più diffuse.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovrà aver superato con esito positivo le prove di esame relative ad almeno 21 annualità, che si riferiscono sia a corsi annuali monodisciplinari, sia a corsi semestrali e moduli didattici trimestrali articolati in corsi integrati, purchè di durata complessiva corrispondente all'annualità.

Per annualità si intendono corsi di insegnamento che comprendono un'attività didattica complessiva (lezioni, esercitazioni, laboratori) di almeno 70 ore.

Un corso annuale integrato potrà comprendere da un minimo di due ad un massimo di quattro insegnamenti.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta.

Art. 3 *(Attribuzioni delle università)*. — Le università, nel recepire l'ordinamento didattico, indicheranno gli insegnamenti obbligatori e quelli complementari, attingendoli dalle aree disciplinari indicate nell'art. 5.

Art. 4 *(Manifesto degli studi)*. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea, definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal comma secondo dell'art. 11 della legge n. 341/90.

Art. 5 *(Articolazione del corso di laurea in geografia)*. — Si fa riferimento ai raggruppamenti di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 6 settembre 1988.

PRIMO BIENNIO: formazione di base (11 annualità)

Aree disciplinari:

1) GEOGRAFIA GENERALE (4 annualità).

Obiettivi formativi: l'area è orientata all'acquisizione di cognizioni di base della geografia generale.

N. 4 insegnamenti annuali scelti ciascuno in uno dei seguenti raggruppamenti:

geologia - geologia strutturale (D0122);

geografia fisica - geomorfologia (D0210);

geografia (M0611);

geografia economico-politica (M0612).

2) STATISTICO-MATEMATICA (2 annualità).

Obiettivi formativi: insegnamento dei concetti di base della matematica e della statistica descrittiva, per l'uso appropriato degli strumenti di calcolo e per l'elaborazione di coefficienti, indici e diagrammi.

N. 1 insegnamento scelto nel raggruppamento:

istituzioni di matematiche (A0230).

N. 1 corso annuale integrato comprendente discipline scelte in uno dei seguenti raggruppamenti:

statistica sociale (P0432);

statistica (P0410).

3) CARTOGRAFIA (1 annualità).

Obiettivi formativi: acquisizione delle conoscenze necessarie per la lettura e l'interpretazione di ogni prodotto cartografico e per la elaborazione di carte geotopografiche, cartogrammi e carte geotematiche.

N. 1 insegnamento scelto nel raggruppamento:

topografia e cartografia (H0500).

4) AMBIENTALE (1 annualità).

Obiettivi formativi: conoscenza dei processi biologici che determinano e modificano l'ambiente geografico e delle implicazioni ambientali dell'attività umana.

N. 1 insegnamento scelto in uno dei seguenti raggruppamenti:

ecologia (E0312);

igiene generale ed applicata (F2210).

5) ECONOMICO-POLITICA (2 annualità).

Obiettivi formativi: conoscenza dei sistemi economici e della dinamica dei processi di sviluppo.

N 1 insegnamento scelto in uno dei seguenti raggruppamenti:

politica economica (P0121);

economia politica (P0112).

N. 1 corso annuale integrato comprendente più discipline scelte fra le seguenti:

teoria e politica dello sviluppo (P0112);

cooperazione allo sviluppo (Nuovo);

economia della popolazione (Nuovo);

geografia urbana e regionale (M0612).

6) STORICA (1 annualità).

Obiettivi formativi: conoscenza di base della storia con particolare riguardo alla storia delle attività umane.

N. 1 insegnamento scelto in uno dei seguenti raggruppamenti:

storia medievale (M0111);

storia moderna (M0211);

storia contemporanea (M0411),

o n. 1 corso annuale integrato comprendente più discipline scelte fra le seguenti:

storia economica e sociale dell'età moderna e contemporanea;

storia dell'industria (P0300);

storia dell'agricoltura (P0300)

storia del commercio (P0300);

storia del paesaggio (Nuovo);

storia delle istituzioni politiche e sociali (Q0103).

SECONDO BIENNIO: formazione specialistica (9 annualità)

A) Indirizzo teorico-didattico

Obiettivi formativi: questo indirizzo tende a fornire un quadro professionale mirato all'acquisizione delle conoscenze teoriche relative ai fenomeni geografici e ai processi territoriali con riferimento anche alle esigenze della didattica.

Aree disciplinari:

1) GEO-AMBIENTALE (1 annualità).

Obiettivi formativi: conoscenza delle basi delle scienze naturali con particolare riferimento agli aspetti che interessano i fenomeni geografici.

N. 1 insegnamento scelto fra i seguenti del raggruppamento «Geografia» (M0611):

geografia;

geografia antropica;

politica dell'ambiente.

N. 1 corso annuale integrato comprendente più discipline scelte fra le seguenti:

oceanografia (D0431);

fitogeografia (E0113);

zoogeografia (E0210);

climatologia e metereologia (D0432).

2) GEO-STORICA (1 annualità).

Obiettivi formativi: acquisizione di concetti e criteri per la conoscenza dei rapporti tra scienze geografiche e storia.

N. 1 corso annuale integrato comprendente più discipline scelte fra le seguenti:

storia delle esplorazioni (M0112);

storia della geografia (M0611);

storia della letteratura di viaggio (Nuovo);

geografia storica (M0611).

3) ETNO-ANTROPOLOGICA (1 annualità).

Obiettivi formativi: acquisizione delle conoscenze di base degli aspetti etnoantropologici, per una migliore interpretazione della geografia umana.

N. 1 insegnamento scelto nel raggruppamento:

discipline demoetnoantropologiche (M0511).

4) SOCIOLOGIA E RICERCA SUL TERRITORIO (3 annualità).

Obiettivi formativi: conoscenza dei fenomeni spaziali studiati dalla geografia anche in prospettiva sociologica.

N. 1 insegnamento scelto fra i seguenti del raggruppamento «Geografia economico-politica» (M0612):

geografia sociale;

geografia urbana;

geografia regionale;

geografia agraria.

N. 1 insegnamento scelto nel raggruppamento:

sociologia urbano-rurale (Q0533).

N. 1 corso annuale integrato comprendente più discipline scelte fra le seguenti:

rappresentazione dei fenomeni territoriali e urbani (Nuovo);

tecniche della cartografia automatica (H1100);

economia urbana e regionale (P0121);

sviluppo e assetto del territorio (Nuovo);

sociologia dell'organizzazione (Q0534).

5) DIDATTICA DELLA GEOGRAFIA (1 annualità).

Obiettivi didattici: conoscenza dei principali strumenti per l'insegnamento della geografia e relativa metodologia.

N. 1 corso annuale integrato comprendente più discipline scelte fra le seguenti:

didattica generale (M0912);

didattica della geografia (Nuovo);

metodologia didattica (M0912);

metodologia e didattica degli audiovisivi (M0912).

Le ulteriori due annualità saranno scelte tra le discipline attivate presso la Facoltà.

B) Indirizzo applicativo

Obiettivi formativi: acquisizione di metodi e tecniche per l'osservazione e l'interpretazione delle realtà geografiche, riguardo all'insediamento urbano e ai sistemi territoriali.

Aree disciplinari:

1) SISTEMI GEOGRAFICO-URBANI (2 annualità).

Obiettivi formativi: acquisizione della capacità di analisi dei fenomeni urbani, così come dinamicamente determinati dall'attività umana.

N. 2 insegnamenti scelti ciascuno in uno dei seguenti raggruppamenti:

analisi e pianificazione urbanistica (Nuovo);

progettazione urbanistica (H1420);

tecnica urbanistica (H1430).

2) SISTEMI ECONOMICO-TERRITORIALI (3 annualità).

Obiettivi formativi: apprendimento dei processi di sviluppo dei fenomeni territoriali.

N. 1 insegnamento scelto nel raggruppamento:

geografia economico-politica (M0612);

N. 1 insegnamento scelto in uno dei seguenti raggruppamenti:

economia politica (P0121);

politica economica (P0112).

N. 1 corso annuale integrato comprendente più discipline scelte fra le seguenti

geografia agraria (M0612);

geografia della popolazione (M0612),

geografia sociale (M0612),

geografia medica (Nuovo),

sociologia economica (Q0534)

3) GIURIDICO-ISTITUZIONALE (1 annualità).

Obiettivi formativi acquisizione dei principali elementi giuridici che condizionano gli assetti urbani e territoriali.

N. 1 corso annuale integrato comprendente più discipline scelte fra le seguenti

diritto regionale (N0412),

diritto urbanistico (N0500),

elementi di pianificazione territoriale e legislazione urbanistica (H1410),

pianificazione territoriale e urbanistica (H1410)

4) METODI DELLA GEOGRAFIA (1 annualità)

Obiettivi formativi acquisizione della metodologia geografica per l'analisi dei fenomeni territoriali

N 1 corso annuale integrato comprendente più discipline scelte fra le seguenti

cartografica tematica (M0612),

interpretazione aereo fotografica (H0500),

interpretazione di immagini e telerilevamenti (H0500),

geografia applicata (M0612).

applicazioni di geografia (M0611),

geografia applicata e organizzazione del territorio (M0612),

valutazione di impatto ambientale (Nuovo)

Insegnamenti facoltativi.

Le ulteriori tre annualità relative all'indirizzo teorico-didattico e all'indirizzo applicativo saranno scelte dallo studente all'interno di una lista di insegnamenti indicata annualmente nel manifesto degli studi, che le facoltà predisporranno traendola dagli insegnamenti utilizzabili nei corsi integrati, di cui alle aree disciplinari precedentemente richiamate e non inclusi nei corsi medesimi, nonchè dal seguente elenco orientativo

demografia (P0431);

diritto amministrativo (N0500),

economia e politica agraria (G0100),

economia e politica dei trasporti (P0122),

economia e politica dell'ambiente (P0121),

economia e politica industriale (P0121),

etnologia (M0511);

metodi e modelli per la pianificazione territoriale (Nuovo),

politica e istituzioni comunitarie (Nuovo),

relazioni internazionali (P0200),

sociologia industriale (Q0534),

sociologia dei Paesi in via di sviluppo (Q0400),

statistica economica (P0420),

storia dei trattati e politica internazionale (Q0400),

storia dell'America del nord (Q0300),

storia dell'America latina (Q0300),

storia dell'Asia orientale (Q0620),

storia dell'Europa orientale (M0212),

storia dell'India e dell'Asia centrale (L1331)

storia economica (P0300),

storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici (Q0610-Q0620)

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
FONTANA

93A4062

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione all'associazione «Meeting per l'amicizia dei popoli», in Rimini, ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 10 giugno 1993, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri in data 24 giugno 1993, viene autorizzata l'associazione «Meeting per l'amicizia fra i popoli», con sede in Rimini, ad acquistare un immobile sito in Rimini, via Flaminia, 18-20, da destinare a sede dell'associazione

93A4098

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di previdenza per il personale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1993, registro n. 7 Lavoro, foglio n. 291, è stato approvato il nuovo statuto della Cassa di previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

93A4051

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare una donazione

Con decreto 26 marzo 1993 del prefetto di Milano l'Università degli studi di Milano è autorizzata ad accettare la donazione di una microsonda Raman Microdil 28 con IPS2 mod 30 IBM del valore di L. 190 377 653 disposta in suo favore dalla IBM Semea S p a da destinare al dipartimento di fisica

93A4056

Autorizzazione al Politecnico di Milano ad accettare una donazione

Con decreto 26 febbraio 1993 del prefetto di Milano il Politecnico di Milano è stato autorizzato ad accettare la donazione di un archivio di 1500 disegni e cartelle di progetto disposta in suo favore dall'arch. Zita Mosca ved Baldessari da destinare al dipartimento di conservazione e storia dell'architettura

93A4057

MINISTERO DELL'INTERNO

121° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50 262/10.C N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89, n. 284/89, n. 7/90, n. 31/90, n. 56/90, n. 77/90, n. 105/90, n. 144/90, n. 168/90, n. 182/90, n. 232/90, n. 268/90, n. 18/91, n. 68/91, n. 104/91, n. 138/91, n. 161/91, n. 213/91, n. 270/91, n. 299/91, n. 17/92, n. 41/92, n. 70/92, n. 109/92, n. 124/92, n. 158/92, n. 184/92, n. 214/92, n. 252/92, n. 301/92, n. 23/93, n. 51/93, n. 94/93, n. 121/93 e n. 145/93 i sottonotati modelli con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto:

N. **8253** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8418-C-87 in data 22 giugno 1993*

Descrizione dell'arma

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «HARRINGTON & RICHARDSON» MOD. 929
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 9
Lunghezza delle canne: MM. 63
Lunghezza dell'arma: MM. 160
Funzionamento: A ROTAZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: GUARNACCIA PAOLO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **8254** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.316-C-77 in data 22 giugno 1993.*

Descrizione dell'arma

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «V. BERNARDELLI» MOD. EXPRESS 2000 (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM. 30-06
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTEO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERNARDELLI FRANCESCO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «VINCENZO BERNARDELLI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **8255** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5236-C-80 in data 22 giugno 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «RIZZINI» MOD. S 784 N
Calibro: 12/8 × 57 JRS
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTEO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) DOPPIOGRILLETTO CON STECHER SUL PRIMO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI BATTISTA RAPRPESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «RIZZINI BATTISTA & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N 8256 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50 2963-C-80 in data 22 giugno 1993*

Descrizione dell'arma

Tipo FUCILE EXPRESS
Denominazione «MERKEL» MOD 1444 E (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro MM 5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore —
Lunghezza delle canne· MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento. A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL PRIMO)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata· GERMANIA
Presentatore BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S P A »
Classe cui è stata assegnata l'arma. **C 5**

Nota — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche, il fucile express a canne giustapposte a caricamento successivo e singolo (manuale) «Merkel» mod. 1555 E (estrattori automatici) (doppio grilletto con stecher sul primo) cal mm 5,6 × 50 R magnum (canne mm 600).

N. 8257 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559, C-50 2963-C-80 in data 22 giugno 1993*

Descrizione dell'arma

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione. «MERKEL» MOD. 1444 E (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM. 7 × 65 R
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma· MM. 1020
Funzionamento. A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL PRIMO)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S P A »
Classe cui è stata assegnata l'arma· **C 5**

Nota — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche, il fucile express a canne giustapposte a caricamento successivo e singolo (manuale) «Merkel» mod. 1555 E (estrattori automatici) (doppio grilletto con stecher sul primo) cal mm 7 × 65 R (canne mm 600)

N 8258 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50 2963-C-80 in data 22 giugno 1993*

Descrizione dell'arma·

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «MERKEL» MOD. 1444 E (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM. 8 × 57 JRS
Numero delle canne. DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL PRIMO)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S P A »
Classe cui è stata assegnata l'arma· **C 5**

Nota. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche, il fucile express a canne giustapposte a caricamento successivo e singolo (manuale) «Merkel» mod. 1555 E (estrattori automatici) (doppio grilletto con stecher sul primo) cal mm 8 × 57 JRS (canne mm 600)

N 8259 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559, C-50 2963-C-80 in data 22 giugno 1993*

Descrizione dell'arma·

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione «MERKEL» MOD 1444 E (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM. 9,3 × 74 R
Numero delle canne. DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma· MM. 1020
Funzionamento A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL PRIMO)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore. BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P A »
Classe cui è stata assegnata l'arma. **C 5**

Nota — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche, il fucile express a canne giustapposte a caricamento successivo e singolo (manuale) «Merkel» mod. 1555 E (estrattori automatici) (doppio grilletto con stecher sul primo); cal mm 9,3 × 74 R (canne mm 600)

N **8260** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 2963-C-80 in data 22 giugno 1993*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «MERKEL» MOD 1444 E (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: 30-06 SPRINGFIELD
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL PRIMO)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

Nota. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche, il fucile express a canne giustapposte a caricamento successivo e singolo (manuale) «Merkel» mod. 1555 E (estrattori automatici) (doppio grilletto con stecher sul primo) cal. 30-06 springfield (canne mm 600).

N **8261** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50 2963-C-80 in data 22 giugno 1993*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «MERKEL» MOD 1444 E (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM. 8 × 75 RS
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL PRIMO)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

Nota. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche, il fucile express a canne giustapposte a caricamento successivo e singolo (manuale) «Merkel» mod. 1555 E (estrattori automatici) (doppio grilletto con stecher sul primo) cal. mm 8 × 75 RS (canne mm 600).

N **8262** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 22 giugno 1993*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «MERKEL» MOD. 1666 SE (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM. 5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL PRIMO)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **8263** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50 2963-C-80 in data 22 giugno 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «MERKEL» MOD. 1666 SE (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM. 7 × 65 R
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL PRIMO)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 8264 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 22 giugno 1993.*

Descrizione dell'arma

Tipo. FUCILE EXPRESS
Denominazione «MERKEL» MOD 1666 SE (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM. 8 × 57 JRS
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL PRIMO)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata. GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S P A »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 8265 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 22 giugno 1993.*

Descrizione dell'arma

Tipo. FUCILE EXPRESS
Denominazione «MERKEL» MOD 1666 SE (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM. 8 × 75 RS
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL PRIMO)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S P A »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 8266 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 22 giugno 1993.*

Descrizione dell'arma

Tipo. FUCILE EXPRESS COMBINATO
Denominazione. «MERKEL» MOD. 1666 SE (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM. 9.3 × 74 R/6.5 × 57 R
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore. —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL PRIMO)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P A »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 8267 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 22 giugno 1993.*

Descrizione dell'arma

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «MERKEL» MOD. 1666 SE (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM. 9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL PRIMO)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S P.A »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **8268** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 22 giugno 1993.*

Descrizione dell'arma.

Tipo. CARABINA
Denominazione: «HOLLAND & HOLLAND» MOD. MAGAZINE RIFLE
Calibro: MM. 375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore· 4
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1165
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: INGHILTERRA
Stato o Stati da cui è importata: INGHILTERRA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8269** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 22 giugno 1993.*

Descrizione dell'arma

Tipo· PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. 60/55 (INOX)
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 5
Lunghezza delle canne: MM. 55
Lunghezza dell'arma: MM. 174
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **8270** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653-C-79 in data 22 giugno 1993.*

Descrizione dell'arma·

Tipo. PISTOLA
Denominazione· «UBERTI» MOD. COLT 1873 CATTLEMAN S.A. THUNDERER
Calibro: 44 SMITH & WESSON SPECIAL
Numero delle canne· UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 6
Lunghezza delle canne MM. 88,9
Lunghezza dell'arma. MM. 217,70
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: UBERTI ALDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **8271** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50.2653-C-79 in data 22 giugno 1993.*

Descrizione dell'arma

Tipo. PISTOLA
Denominazione: «UBERTI» MOD. COLT 1873 CATTLEMAN S.A. THUNDERER
Calibro: 44-40 WINCHESTER
Numero delle canne. UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne. MM. 88,9
Lunghezza dell'arma· MM. 217,70
Funzionamento· A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: UBERTI ALDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **8272** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653-C-79 in data 22 giugno 1993*

Descrizione dell'arma.

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «UBERTI» MOD. SMITH & WESSON 1875 SCHOFIELD S.A.
Calibro: 45 COLT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 177,8
Lunghezza dell'arma: MM. 321
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: UBERTI ALDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

Nota. — L'arma può essere corredata di cilindro intercambiabile camerato per impiegare la cartuccia in cal. 45 ACP con palla in piombo nudo, priva di qualsiasi tipo di incamiciatura o blindatura sia parziale che totale.

N. **8273** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653-C-79 in data 22 giugno 1993*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «UBERTI» MOD. COLT 1873 CATTLEMAN S.A. THUNDERER
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 88,9
Lunghezza dell'arma: MM. 217,70
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: UBERTI ALDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **8274** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653-C-79 in data 22 giugno 1993*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «UBERTI» MOD. SMITH & WESSON 1875 SCHOFIELD S.A.
Calibro: 44 SMITH & WESSON SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 177.8
Lunghezza dell'arma: MM. 321
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: UBERTI ALDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **8275** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653-C-79 in data 22 giugno 1993*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «UBERTI» MOD. SMITH & WESSON 1875 SCHOFIELD S.A.
Calibro: 44-40 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 177,8
Lunghezza dell'arma: MM. 321
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: UBERTI ALDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **8276** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 2653-C-79 in data 22 giugno 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo· PISTOLA
Denominazione. «UBERTI» MOD. COLT 1873 CATTLEMAN S A. THUNDERER
Calibro: 45 COLT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 6
Lunghezza delle canne· MM. 88,9
Lunghezza dell'arma. MM. 217,70
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: UBERTI ALDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

Nota. — L'arma può essere corredata di cilindro intercambiabile camerato per impiegare la cartuccia in cal. 45 ACP con palla in piombo nudo, priva di qualsiasi tipo di incamiciatura o blindatura sia parziale che totale.

N. **8277** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 10305-C-90 in data 22 giugno 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «STEYR MANNLICHER» MOD SPG CSISM (MIRA REGOLABILE)
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore. 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1115
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: LUBRANO PRIMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA BERSAGLIO MOBILE S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **8278** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10305-C-90 in data 22 giugno 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «HAMMERLI» MOD. 480 (MIRINO INTERCAMBIABILE - TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore.
Lunghezza delle canne: MM. 260
Lunghezza dell'arma: MM. 340
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: SVIZZERA
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: LUBRANO PRIMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA BERSAGLIO MOBILE S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma· **C 9**

Nota — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N **8279** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50 10305-C-90 in data 22 giugno 1993.*

Descrizione dell'arma·

Tipo: CARABINA
Denominazione: «STEYR MANNLICHER» MOD. SPG UIT (MIRA REGOLABILE)
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne. UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore
Lunghezza delle canne· MM. 600
Lunghezza dell'arma· MM. 1115
Funzionamento. A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta· AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore. LUBRANO PRIMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA BERSAGLIO MOBILE S N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma. **C 5**

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **8280** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50 10305-C-90 in data 22 giugno 1993*

Descrizione dell'arma

Tipo· CARABINA
Denominazione. «STEYR MANNLICHER» MOD SPG T
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 5
Lunghezza delle canne· MM 600
Lunghezza dell'arma MM 1115
Funzionamento A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata· AUSTRIA
Presentatore LUBRANO PRIMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA BERSAGLIO MOBILE S N C»
Classe cui è stata assegnata l'arma **C 6**

Nota — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo

NOTE

Al n 906 del Catalogo è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «RUGER» Mod 77 R calibro 243 Winchester (canna mm 560). Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «RUGER» Mod 77 R MK II (finitura brunita) calibro 243 Winchester (canna mm. 558)

Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 30 aprile 1993.

Al n 590 del Catalogo è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «RUGER» Mod 77 RS calibro 243 Winchester (canna mm 560). Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «RUGER» Mod 77 RS MK II (tacca di mira regolabile) (finitura brunita) calibro 243 Winchester (canna mm. 558)

Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 30 aprile 1993

Al n 594 del Catalogo è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «RUGER» Mod 77 R calibro 270 Winchester (canna mm 560). Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «RUGER» Mod 77 R MK II (finitura brunita) calibro 270 Winchester (canna mm 558)

Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 30 aprile 1993

RETTIFICHE

Nell'estratto del decreto ministeriale n. 559/C-50.10242-C-90 del 13 aprile 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 121 del 26 maggio 1993, dove è scritto Carabina semiautomatica «HECKLER & KOCH» Mod HK-A4 leggasi: Carabina semiautomatica «HECKLER & KOCH» Mod. HK 91-A4.

93A3976

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proposta per la regolamentazione dell'indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro»

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, esaminata la domanda intesa ad ottenere la regolamentazione della indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro» ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n 616, art 77, lettera *d)*, esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo di cui appresso

Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso la suddetta proposta dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Div VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro»

Art 1.

L'indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro» è riservata ai funghi freschi del genere Boletus di cui al successivo art. 2 che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione

Art 2.

La denominazione «Fungo di Borgotaro» designa i carpofori delle seguenti varietà di Boletus derivate da crescita spontanea nel territorio definito nel successivo art 3

A) *Boletus aestivalis* (anche Boletus reticulatus Schaffer ex Baudin) chiamato dialettalmente «rosso» o «fungo del caldo»:

Cappello dapprima emisferico, poi convesso - pulvinato, cuticola pubescente secca (viscida con la pioggia, screpolata con il secco); colore bruno rosso più o meno scuro, uniforme

Gambo sodo, prima ventricoso, poi più slanciato cilindrico od ingrossato alla base, dello stesso colore del cappello, ma a toni più chiari, interamente percorso da un reticolo, quasi sempre molto evidente, a maglie biancastre poi più scure

Carne di consistenza piu soffice rispetto ad altri porcini, bianca senza sfumature sotto la cuticola del cappello - odore e sapore molto gradevoli

Habitat in prevalenza nei castagneti - epoca di produzione, maggio-settembre.

B) *Boletus pinicola* Vittadini (anche B, pinophilus Pilat e Dermek) chiamato dialettalmente «moro»

Cappello da emisferico a convesso-appianato, cuticola pruinosa biancastra poco aderente e tomentosa prima, glabra e secca poi, colore granata bruno-rossiccio-vinoso.

Gambo massiccio e sodo, tozzo, di colore da bianco ad ocra a bruno-rossiccio , reticolo non eccessivamente evidente e solo in prossimità del bulbo

Carne: bianca, immutabile, bruno-vinosa sotto la cuticola del cappello odore poco rilevante, sapore dolce e delicato.

Habitat: la forma estiva — più tozza — è presente da giugno in prevalenza nel castagneto; quella autunnale — più slanciata — cresce di preferenza nel faggeto e sotto l'abete bianco.

C) *Boletus aereus* Bulliard ex Fries, chiamato dialettalmente «magnan».

Cappello: emisferico, poi convesso, infine piano-allargato; cuticola secca e vellutata, colorazioni bronze-ramate, specie negli esemplari adulti.

Gambo: sodo, prima ventricoso, poi allungato, colore bruno-ocraceo, finemente reticolato, per lo più in vicinanza della sommità.

Carne: soda, bianca, immutabile, odore profumato, sapore fungino intenso, ma purissimo.

Habitat: in prevalenza nei querceti e nei castagneti, presente da luglio a settembre: è la specie più xerotermofila rispetto alle altre varietà di boletus.

D) *Boletus edulis* Bulliard ex Fries, che dialettalmente prende il nome di «fungo del freddo», in particolare la «forma bianca»:

Cappello: prima emisferico, poi convesso appianato: superficie glabra e opaca, un pò vischiosa a tempo umido; cuticola non separabile, con colorazione variabile dal bianco crema al bruno castano e bruno nerastro con tutte le tonalità intermedie.

Gambo: sodo, panciuto prima, allungato poi, da colore biancastro al colore nocciola più chiaro alla base, reticolo non sempre presente.

Carne: soda, bianca, sfumata della tinta della cuticola, immutabile, odore delicato, sapore tenue.

Habitat: nei boschi di faggio, abete e castagno - presente da fine settembre alla prima neve. Rare le forme estive.

Art. 3.

La zona di produzione del «Fungo di Borgotaro» comprende il territorio idoneo dei comuni di Borgotaro ed Albareto in provincia di Parma ed il comune di Pontremoli in provincia di Massa Carrara.

Tale zona è così delimitata: il confine nord partendo dal crinale spartiacque del torrente Cogena a quota 1413 m.s.m. tra l'Emilia-Romagna e la Toscana, la linea di delimitazione prosegue lungo il corso del torrente Cogena fino alla confluenza del fiume Taro. Sul lato ovest risale il corso del fiume Taro fino alla confluenza con il torrente Gotra (suo affluente di destra) indi lo stesso torrente Gotra, quindi il riolo del lago Secco e raggiunge a quota 1.140 - il crinale spartiacque tra la Liguria e l'Emilia-Romagna.

Il confine sud, partendo da quota 1.140 a monte del rio del lago Secco segue lo spartiacque tra la regione Emilia-Romagna e la Liguria fino al monte Gottero a quota 1.639 indi ridiscende al passo della Colla, da cui segue il confine spartiacque tra la regione Emilia-Romagna e Toscana fino al Passo dei 2 Santi a quota 1.507, prosegue quindi in territorio toscano - seguendo la delimitazione amministrativa tra il comune di Zeri e quello di Pontremoli fino al raggiungimento del torrente Betigna, indi la mulattiera dei Chiosi fino a Case Cervi e al cimitero di Traverde e da questa località alla confluenza del torrente Mogiola nel fiume Magra, in località Mignano.

Il confine est è rappresentato dal corso del torrente Cisavola dalla sua immissione nel fiume Magra in località Molinello fino alla sorgente e da questa raggiunge il passo della Cisa, indi prosegue lungo lo spartiacque tra l'Emilia Romagna e Toscana e poco a nord del monte Molinatico raggiunge quota 1.143.

Art. 4.

1. Le condizioni ambientali dei boschi destinati alla produzione del «fungo di Borgotaro» devono essere quelle tradizionali della zona: trattamento a taglio raso con rilascio mediamente di 100 matricine ad ettaro per i boschi governati a ceduo o a ceduo composto di faggio, castagno, essenze quercine e miste; trattamento a taglio saltuario per i castagneti da frutto o da legno governati ad alto fusto; trattamento a tagli successivi per l'alto fusto di faggio, anche proveniente da conversioni di ceduo, tagli colturali secondo le norme previste dalle prescrizioni di massima e polizia forestale per i boschi di alto fusto di conifere. È pure consentito il trattamento a sterzo per i boschi governati a ceduo di faggio, castagno ed essenze quercine miste al fine di migliorare la produzione fungina ed assicurare migliore protezione del terreno.

2. L'inizio delle operazioni di raccolta deve essere specificatamente autorizzato per un periodo massimo di sessanta giorni, rinnovabile, dagli organi tecnici della regione Emilia-Romagna di concerto con la regione Toscana su proposta dei produttori interessati.

3. Durante le operazioni di raccolta è fatto divieto di:

utilizzare per la raccolta dei carpofori uncini, rastrelli ed altri strumenti in legno, ferro, plastica ecc. che possono ledere e danneggiare il micelio fungino o l'apparato radicale delle piante arboree ed arbustive;

asportare la lettiera formata da foglie, parti di rametto, erba ecc., marcescenti sul letto di caduta, al fine di evitare il danneggiamento del sottostante micelio;

raccogliere carpofori con diametro della cappella inferiore ai 2 cm, semprechè non siano concresciuti con carpofori di dimensioni superiori al limite suddetto;

utilizzare prodotti ottenuti per sintesi chimica al fine di stimolare la produzione o l'accrescimento dei carpofori;

non avvalersi per la raccolta di contenitori di plastica rigidi o a borsa, in quanto non consentono la dispersione eventuale delle spore fungine.

Sono consentite, perché favoriscano la produzione fungina, le seguenti operazioni:

a) ripuliture del sottobosco in particolare da calluna brugo, erica sp, pteris sp, rovi e similari;

b) dispersione dei residui della pulitura di carpofori sul terreno;

c) separazione del carpoforo dal micelio per mezzo di torsione manuale o con strumento tagliente, purché non venga leso il micelio.

Art. 5.

La sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità, di cui al precedente art. 4 è accertata dalla regione Emilia-Romagna di concerto con la regione Toscana.

I boschi idonei alla produzione del «fungo di Borgotaro» saranno inseriti in apposito albo tenuto, attivato, aggiornato e pubblicato dalla camera di commercio di Parma, di concerto con la camera di commercio di Massa Carrara per i boschi situati in provincia di Massa Carrara.

Sono idonei alla produzione del «fungo di Borgotaro» i boschi — allo stato puro o misto — delle seguenti specie:

a) latifoglie: faggio, castagno, cerro ed altre specie quercine, carpino, nocciolo pioppo tremolo.

b) conifere: abete bianco e rosso, pino nero e silvestre, pseudotsuga menzienzii governate sia a ceduo, ceduo composto e fustaia sia derivata da evoluzione naturale che da conversione.

Anche le aree arbustive, prative, pascolive intercluse o confinanti con i boschi fino ad una distanza di ml. 100 dal bordo dei boschi, si ritengono atte alla produzione del fungo di Borgotaro in quanto correlato allo sviluppo dell'apparato radicale delle piante.

Con decreto del Ministero dell'agricolatura e delle foreste sentiti gli enti e organizzazioni interessati saranno emanate norme per la tenuta e per l'attivazione dell'albo dei boschi e dei raccoglitori abilitati, per la modulistica da adottarsi per le iscrizioni, le denuncie annuali di produzione e le certificazioni conseguenti, ai fini del controllo della produzione riconosciuta e commercializzata annualmente con la indicazione geografica protetta.

Art. 6.

Il «fungo di Borgotaro» all'atto di immissione al consumo deve presentare, per tutte le varietà, caratteristiche organolettiche specifiche, di cui alla descrizione dell'art. 2 ed in particolare all'olfatto i carpofori devono essere caratterizzati da odore pulito, non piccante e senza inflessioni di fieno, liquerizia, legno fresco. Il fungo fresco deve essere sano, con gambo e cappella sodi sprovvisto di terriccio, foglie ed altri corpi estranei. I carpofori non devono presentare alterazioni infracutanee dovute a larve di ditteri od altri insetti su una superficie superiore al 20%. I carpofori devono presentare superficie liscia, non disidratata ed avere una umidità inferiore al 90% del peso totale oppure un peso specifico compreso tra 0,8 e 1,1 esente da grinzosità dovute a perdita di umidità.

Art 7.

Per l'immissione al consumo i carpofori devono essere possibilmente separati per varietà e devono essere commercializzati in contenitori di legno, preferibilmente di faggio o castagno, dalle dimensioni di 50 cm di lunghezza e 30 cm di larghezza e con sponde basse (padelle) in modo da essere collocati in un unico strato per facilitare i controlli

Al contenitore dovrà essere apposta una retina con inserita fasciatura sigillata in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo

Sui contenitori stessi dovranno essere indicati, in caratteri di stampa delle medesime dimensioni le diciture «fungo di Borgotaro» e «indicazione geografica protetta» oltre agli elementi atti ad individuare nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore, data di raccolta, peso netto all'origine, nonché eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo o non idonee a trarre in inganno il consumatore sulla natura e le caratteristiche del fungo

Art 8

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente disciplinare di produzione è svolta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale, ove lo ritenga opportuno, potrà avvalersi, ai fini dei controlli sulla disciplina della indicazione geografica protetta «fungo di Borgotaro», del Consorzio volontario che abbia ricevuto tale incarico dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste stesso

Il Consorzio volontario deve rappresentere almeno il 40% (quaranta per cento) del prodotto fungino del genere Boletus e almeno il 51% (cinquantuno per cento) del prodotto raccolto.

Il consorzio volontario è retto da statuto che consenta l'ammissione, senza discriminazione, delle categorie che operano nel settore (proprietari, raccoglitori, commercianti, confezionatori, distributori) e che ricadono nella zona di produzione e che posseggono i requisiti professionali adeguati.

Per quanti svolgono l'attività di raccolta, commercio e distribuzione ai di fuori della zona di produzione, è in facoltà del consiglio di amministrazione del Consorzio volontari di accogliere la richiesta previo rilascio di apposito tesserino di identificazione

Art 9.

È fatto divieto di usare, con la denominazione di cui all'art. 1, qualsiasi altra denominazione ed aggettivazione aggiuntiva.

Art. 10.

Chiunque produce, pone in vendita, o comunque utilizza per la trasformazione con la denominazione «Fungo di Borgotaro», un prodotto che non risponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, è punito a norma delle vigenti leggi *in materia di frodi e sofisticazioni.*

93A4052

Modificazioni allo statuto dell'associazione «A.S.P.A.O. - Associazione siciliana produttori agrumicoli ed ortofrutticoli», in Paternò.

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1993, n 90352, è stato approvato il testo del nuovo statuto sociale dell'associazione «A.S P.A O. - Associazione siciliana produttori agrumicoli ed ortofrutticoli», con sede in Paternò (Catania), approvato con assemblea straordinaria del 26 ottobre 1990, con il quale l'Associazione medesima ha apportato delle modifiche allo statuto ed in particolare ha variato la forma giuridica in «Consorzio A S P.A O. - Associazione siciliana produttori agrumicoli ed ortofrutticoli - Soc coop va a r l »

93A4053

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 21 luglio 1993 adottabili dalle sole *amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio* dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art 1 della legge 3 marzo 1951, n 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n 148, pubblicato nel suppl ord alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988

Cambi del giorno 21 luglio 1993

Dollaro USA	1600,97
ECU	1835,03
Marco tedesco	943,25
Franco francese	276,03
Lira sterlina	2428,99
Fiorino olandese	838,03
Franco belga	45,677
Peseta spagnola	11,999
Corona danese	243,88
Lira irlandese	2275,14
Dracma greca	6,899
Escudo portoghese	9,676
Dollaro canadese	1255,17
Yen giapponese	14,769
Franco svizzero	1066,60
Scellino austriaco	134,03
Corona norvegese	220,35
Corona svedese	201,11
Marco finlandese	278,09
Dollaro australiano	1089,78

93A4134

REGIONE UMBRIA

Autorizzazione alla produzione e alla vendita dell'acqua minerale «Fonte Santa Chiara», in contenitori di vetro della capacità di 0,50 - 0,75 - 1,00 litri.

Con decreto del presidente della giunta regionale n 483 del 24 giugno 1993 la Motette S r.l., con sede in Scheggia (Perugia), è stata autorizzata a produrre e mettere in vendita l'acqua minerale naturale «Fonte Santa Chiara» che sgorga in località Molino delle Ogne del comune di Scheggia, nei tipo liscia e addizionata di anidride carbonica, *in contenitori di vetro della capacità di 0 50 - 0,75 - 1,00 litri*

93A4059

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232, recante: «Disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 166 del 17 luglio 1993

All'art. 2, comma 2, del decreto-legge citato in epigrafe, riportato alla pag. 7, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... le funzioni del pubblico ministero sono esercitate da un vice procuratore *regionale* o da altro magistrato ...», si legga: «... le funzioni del pubblico ministero sono esercitate da un vice procuratore *generale* o da altro magistrato ...».

93A4133

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 28 giugno 1993 recante: «Variazione della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi, rideterminazione delle aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi con decorrenza 1° luglio 1993 e radiazione dalla tariffa di alcuni tipi di condizionamenti». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1993).

Alla penultima premessa del decreto citato in epigrafe, alla pag. 9, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Viste le proposte presentate in data 26 maggio 1993 dall'anzidetto comitato di cui all'art. 5 della legge n. *198/1993*;», si legga: «Viste le proposte presentate in data 26 maggio 1993 dall'anzidetto comitato di cui all'art. 5 della legge n. *198/1983*;».

All'art. 2, punto 1, alla pag. 10, prima colonna, della già citata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «1. Scatola di cartone con *180* Cerini di sesquisolfuro di fosforo, denominati "Cerini *180*"...», si legga: «1. Scatola di cartone con *80* cerini di sesquisolfuro di fosforo, denominati "Cerini *S/80*"...».

93A4082

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.300